

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE LUMO – ETS"

ART. 1. Denominazione, sede, durata e norma applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata

"Associazione Lumo - Ente del Terzo Settore"

o, in forma abbreviata

"Associazione Lumo - ETS"

1.2. L'Associazione ha sede in **Milano**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata ai soci e agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.3. La durata dell'Associazione è **illimitata** e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

1.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). L'espressione "Ente del terzo settore" o il suo acronimo "ETS" saranno riportati nella denominazione sociale e utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2. Finalità e attività

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nell'insegnamento della lingua italiana a immigrati, rifugiati, migranti come risorsa per aiutare la comunicazione e l'inserimento in un contesto sociale e lavorativo in Italia.

2.2. L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f), g), i) e l) del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione intende promuovere:

- L'organizzazione di corsi di lingua italiana, in presenza, on line o attraverso App;
- Lo sviluppo di piattaforme on line per l'insegnamento della lingua italiana;
- Lo sviluppo di App per l'insegnamento della lingua italiana;
- L'organizzazione di corsi di coding e STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica);
- La promozione di iniziative culturali ed educative volte ad agevolare l'interazione, l'integrazione e lo scambio culturale tra immigrati, rifugiati, migranti e italiani;
- L'emancipazione femminile delle donne immigrate, rifugiate, migrante attraverso l'organizzazione di corsi teorici e pratici e iniziative culturali;
- Svolgere l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ai sensi dell'art. 7 del CTS.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione individua le attività diverse.

ART. 3. Soci: diritti e doveri

3.1. L'Associazione comprende soci fondatori, soci d'onore, soci benemeriti e soci aderenti. Soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

3.2 La qualifica di socio d'onore è attribuita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Direttorio scientifico a persone che si siano contraddistinte per meriti eccezionali nel campo degli studi umanistici o nella vita civile.

La qualifica di socio benemerito è attribuita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad enti pubblici e privati e a privati individui che versino all'Associazione una quota annuale o una tantum da stabilirsi da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Soci aderenti sono tutti coloro che sono interessati alla realizzazione dei fini dell'Associazione che chiedono di parteciparvi e siano ammessi all'Associazione con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3.3 La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) morte;
- c) dimissioni comunicata con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) esclusione.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

3.4 L'Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

3.5 Il numero degli associati è illimitato. L'Associazione pone una continua attenzione all'implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parità di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva.

3.6 La quota vale per l'anno solare in cui è versata. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta/o a rivalutazione.

3.7 I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto all'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

3.8 I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, ad eccezione dei soci fondatori, dei soci d'onore e dei soci benemerito.

ART. 4. - Ammissione dei soci

4.1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4.2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4.3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 5 - Patrimonio e risorse

5.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili e dei diritti dei quali l'Associazione sia titolare; da eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio; dalle quote versate dai Soci benemeriti e dai Soci aderenti, da lasciti, contributi e sovvenzioni, accettate dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

5.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 6. Organi sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci (d'ora innanzi, anche la "Assemblea");
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente-Tesoriere (d'ora innanzi, anche il "Presidente" e il "Vicepresidente-Tesoriere");
- d) il Direttorio Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ART. 7. Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i Soci fondatori, d'onore, benemeriti e aderenti. I Soci benemeriti che siano persone giuridiche potranno partecipare all'Assemblea a mezzo legale rappresentante o di un suo delegato. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati nei termini previsti dall'articolo 24 del CTS. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta meno di 500 associati, sino ad un massimo di 5 associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 associati.

7.2 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera o mail, contenente il luogo (fisico o virtuale), la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

7.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, ogniqualvolta il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne dispone la revoca;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera l'ammissione, l'esclusione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'ammontare delle quote associative annuali e una tantum e le eventuali differenti categorie di associati in relazione alle stesse su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dell'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti validamente espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.6 Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti, anche con preventiva iscrizione, per il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'espressione del voto può essere esplicitata dall'Associato anche per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, uno scrutatore. Le elezioni delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci presenti o rappresentati saranno effettuate per scrutinio segreto. Le adunanze e le deliberazioni delle Assemblee debbono constare da un verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Ove vengano trattate questioni concernenti modifiche dello Statuto, il verbale dovrà essere redatto da un Notaio. I verbali sono trascritti in un apposito libro tenuto secondo le modalità dei libri sociali.

ART. 8. Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla

quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- approvazione del bilancio preventivo sulla cui base delibererà le spese;
- formulazione delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre a delibera assembleare;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- sulla base di quanto predisposto dal Vicepresidente-Tesoriere, predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- individuazione delle attività diverse di cui all'articolo 2;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- proporre all'Assemblea l'ammissione, l'esclusione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- proporre l'ammontare delle quote associative annuali e una tantum e le eventuali differenti categorie di associati in relazione alle stesse;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente-Tesoriere;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determina l'indennità del Direttorio Scientifico.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti compreso tra due e cinque membri, eletti dall'Assemblea. L'Assemblea potrà deliberare di assegnare posti nel Consiglio di Amministrazione a soci benemeriti che siano persone giuridiche, in questo caso risulteranno nominate le persone da queste ultime designate.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dura in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno e sono rieleggibili.

8.5 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un composto da tre dei suoi membri;

può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

8.8 Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter cod. civ.

8.9 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni anno, e comunque ogni qual volta egli lo ritenga necessario o ne abbia ricevuto richiesta scritta e motivata da uno dei consiglieri o dal Direttorio Scientifico. La convocazione è effettuata con avviso spedito anche mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo, per questi ultimi ove presenti.

8.10 Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione o, per altre cause, il Consiglio di Amministrazione decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della Associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

8.11 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9. Presidente e Vice Presidente-Tesoriere

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente può nominare procuratori speciali e/o conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza dei presenti che la rappresentanza per singoli atti o categorie di atti spetti ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione,

9.4 Il Vicepresidente-Tesoriere è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.5 Il Vicepresidente-Tesoriere cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; cura la contabilità dell'Associazione; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per il Consiglio di Amministrazione; ha potere di spesa nell'ambito della delega conferita dal Consiglio; esercita altre funzioni e facoltà che gli sono attribuite per delega dal Consiglio stesso; adotta i provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio.

ART. 10. Bilancio

10.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 13 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

10.2 L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del CTS.

10.3 L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino i limiti di cui all'art. 14, comma 1, del CTS.

ART 11. Organo di controllo e Revisore

11.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea e dura in carica 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio

11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente dello stesso.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere, così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dell'attività svolta l'Organo di controllo né da evidenza all'interno della relazione al bilancio di esercizio.

11.4 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.5 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale eventualmente predisposto sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

11.6 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.7 Gli eventuali compensi per gli incarichi attribuiti ai componenti dell'Organo di controllo sono stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

ART. 12 – Libri sociali e volontari dell'Associazione

12.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

12.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13. Scioglimento ed Estinzione

13.1 Qualora lo scopo dell'Associazione risultasse definitivamente raggiunto, o non più attuabile, l'Associazione potrà essere sciolta con voto favorevole dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Fto. Louis Barnabè Oscar Josselin Martin - GIULIA CANDIANI (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti.

Cusano Milanino, 2 novembre 2022